



dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 - Organo di Revisione Legale dei conti

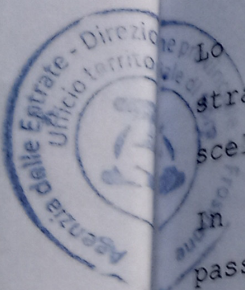
L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di revisione dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione



scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21 - Fonti normative

Le norme di funzionamento assicurano disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

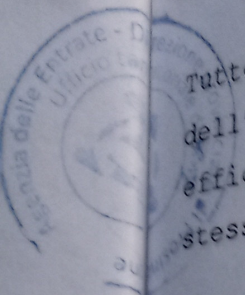
Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo tutto come innanzi stabilito.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 - Controversie

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'Associazione tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su richiesta del Presidente dell'Associazione alla competenza di un arbitro che verrà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito territoriale ricade la sede dell'Associazione; esso giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Norme transitorie



Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Isola del Liri, 06/06/2019

Il Presidente

Il Segretario

